



# APPELLO AI SENATORI

di Cesare Bonasegale

*Le argomentazioni con cui motivare le modifiche della legge approvata alla Camera sul taglio della coda.*

*In vista del dibattito che si terrà al Senato sulla legge che prevede la proibizione del taglio della coda, espongo qui di seguito una sintesi delle argomentazioni a supporto delle correzioni della legge medesima approvata alla Camera in data 25 Novembre 2009. I lettori che eventualmente conoscessero dei Senatori, sono pregati di trasmettere loro queste note per augurabilmente ispirare un coerente intervento in sede di dibattito e di voto al Senato.*

## **Il cane specie estremamente diversificata.**

Il cane è una specie originata dall'addomesticazione del lupo, frutto di selezione fatta dall'uomo che ha così creato circa 400 razze. Nessuna altra specie ha varietà così numerose e con diversificazioni tanto esasperate, che vanno dall'Alano al Bassotto. I meticcii per altro non sono il "cane naturale", ma solo il frutto dell'incuria di chi permette accoppiamenti casuali ed indesiderati.

È quindi evidente che legiferare di cani prescindendo dal concetto di "razza" e delle conseguenti enormi diversità esistenti nella popolazione canina, può solo produrre errori.

## **Il taglio della coda.**

In questo contesto rientra la problematica del taglio della coda, perché quella sottile e piccola di un Pincher non può essere equiparata a quella grossa, lunga ed invadente di uno Spinone. Infatti, la coda dei cani appartenenti a determinate tipologie è sempre stata amputata nei primissimi giorni di vita per evitare che –

da adulti – sbattendo contro vari ostacoli, si ferisse. Quindi **l'amputazione della coda avviene non per motivi estetici, ma unicamente per risparmiare al cane le sofferenze di ulcerazioni** che diventano inguaribili e che rendono indispensabile la caudectomia in età adulta, cioè un intervento con un decorso post operatorio lungo e doloroso (si pensi al dolore che per un mese circa il cane sente ogniqualvolta si siede).

Per contro la sistematica amputazione della coda ha impedito che la selezione ne modificasse la struttura e ne riducesse le dimensioni, così come è invece avvenuto per altre tipologie di cani selezionati a coda integra. Pretendere di intervenire ora mediante selezione è improponibile perché implicherebbe tempi nell'ordine di centinaia d'anni. Proprio per questo nei Paesi della Comunità Europea ove la Convenzione di Strasburgo del 1987 è stata adottata integralmente, si sta facendo marcia indietro.

Per contro, **se ad un cucciolo la**

**coda viene accorciata nei primissimi giorni di vita non vi è alcun dolore:** più precisamente l'applicazione di una legatura elastica sulla coda non provoca neppure un minimo guaito e la porzione di coda da asportare cade da sola in non più di un paio di giorni, senza una goccia di sangue e senza lasciare cicatrice alcuna.

**Ed in assenza di dolore, non ci può essere maltrattamento!.**

## **Perché a certi tipi di cani si è sempre tagliato la coda e ad altri no?**

La coda è direttamente coinvolta nei comportamenti dinamici del cane. Se un cane deve correre a grande velocità – per esempio per inseguire una preda – va al galoppo, cioè un'andatura che comporta lo spostamento in avanti del baricentro corporeo con oscillazioni verticali dall'alto al basso e viceversa. Questo tipo di andatura contrasta il movimento trasversale della coda che pertanto rimane sostanzialmente ferma. Quindi nel cane "galoppatore-veloce", la coda ferma è una necessità funzio-

nale.

Se il cane è invece intento ad esplorare il territorio, ovviamente la sua andatura non sarà altrettanto veloce; in simili circostanze il cane trotta, così come fa qualsiasi quadrupede.

A differenza però del galoppo, il trotto comporta uno spostamento orizzontale del baricentro corporeo perché il moto avviene alternando in sequenza l'avanzamento prima dell'uno e poi dell'altro arto anteriore, per controbilanciare il qual meccanismo la coda partecipa spostandosi essa pure lateralmente ad ogni passo.

In sintesi quindi: nel galoppo veloce la coda resta sostanzialmente ferma, mentre per trottare viene spostata ritmicamente a destra e sinistra.

Con ciò diviene chiaro perché da sempre a certi cani – trottori o comunque meno veloci – veniva accorciata la coda per impedire che si ferisse, laddove ai cani da seguita – galoppatori – veniva lasciata integra.

### La difesa del patrimonio zootecnico nazionale.

Quale conseguenza della proibizione del taglio della coda, per certe razze si avrebbe inevitabilmente una drastica contrazione dell'attività d'allevamento che, nel caso di alcune

razze prettamente italiane, produrrebbe **una riduzione numerica tale da mettere seriamente a rischio la loro futura esistenza**. Cosa che – soprattutto per **il Bracco italiano e lo Spinone** – significherebbe la perdita di un patrimonio di inestimabile valore anche culturale, cioè di razze già fissate ed apprezzate in epoca rinascimentale e che sono i progenitori di quasi tutte le razze di cani da ferma esistenti nel mondo.

### In conclusione si richiede che il Senato modifichi la legge approvata in Parlamento nei seguenti termini:

- Ritornare al testo di legge concordato fra il Sottosegretario Martini e l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI – che opera sotto l'egida del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali) secondo cui **“la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale, nonché nel caso di caudo-**

**tomia prevista dagli standard morfologici** della Federazione Cinologica Internazionale di Bruxelles **a salvaguardia della salute e del benessere dell'animale”**.

- In seconda ipotesi, togliere dal quarto capoverso dell'Articolo 544 ter del Codice penale la dizione “utile al benessere di un singolo animale” sostituendola con **“utile al benessere degli animali”**, conformemente al testo originale francese della Convenzione di Strasburgo
- Coerentemente con l'O.d.G. votato in sede di approvazione Parlamentare, integrare il testo della legge indicando che **“il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro della salute (omissis), sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani” e sentito l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)**.